



**Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Fermo**

N. prot.llo 425

Oggetto: specificazioni e puntualizzazione in merito alla pregressa circolare dell' 1.10.2015. Decreto legislativo n. 152/2006 come modificato dalla legge 22 maggio 2015 n. 68: nuova disciplina di cui agli artt. da 318 bis a 318 octies – meccanismo di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dal Codice dell'Ambiente – regolarizzazione amministrativa.

Ai Colleghi Sostituti

Al Comandante Provinciale
Carabinieri di Ascoli Piceno

Al Comandante del NOE
dei Carabinieri di Ancona

Al Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza

Al Comandante Provinciale del
Corpo Forestale dello Stato di Ascoli Piceno

Al Capo del Compartimento Marittimo
Corpo delle Capitanerie di Porto
San Benedetto del Tronto

Ai Comandanti VV UU
Sedi

Ai Responsabili delle Polizie Provinciali
Fermo e Ascoli Piceno

Al Responsabile Dip.to ARPAM di Fermo

Al Responsabile Dip.to ARPAM di Ascoli Piceno



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo

Riprendo e puntualizzo quanto detto nella pregressa nota sopra citata.

Il legislatore con la novella n. 68/2015 ha delineato per le contravvenzioni previste dal Codice Ambiente un percorso, mutuato dallo schema già previsto dalle precedenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, che può condurre all'estinzione dei reati, con lo scopo di favorire il ripristino della legalità ambientale in tempi rapidi.

PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA'

La nuova disciplina non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge e, dunque, al 29 maggio 2015.

Le nuove disposizioni concernono soltanto le contravvenzioni ascrivibili a soggetti noti ed identificabili contemplate dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. Ne consegue l'esclusione delle contravvenzioni ambientali disciplinate da fonti diverse dal T.U. Ambiente o da fonti che rinviano al detto testo normativo solo ai fini sanzionatori. Escluse sono anche le contravvenzioni sanzionate soltanto con l'arresto, senza pena pecuniaria. Occorre che dette ipotesi contravvenzionali non abbiano cagionato danno o pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (per la definizione delle quali si veda l'allegato n. 3, punto 1, capoverso, lett b).

Secondo questo Ufficio di Procura è conforme alla ratio legis, volta a favorire i ripristini rispetto alla farraginosità dei normali procedimenti penali, un'interpretazione restrittiva della limitazione dell'operatività del procedimento estintivo.

Ragion per cui si ritiene di dover limitare il divieto di esperimento della procedura alle ipotesi nelle quali danno o pericolo attuale e concreto di danno investano le risorse tassativamente indicate dalla legge, ferma restando la possibilità di definizione in via amministrativa anche in



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo

zone protette a condizione che danno o pericolo attuale e concreto di danno in aree non ricomprese nel divieto.

ADEMPIMENTI

Accertare la contravvenzione, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce al contravventore una prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata. Oggetto delle prescrizioni saranno misure specifiche atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

Allo scopo di semplificare l'intervento si allega una sintesi delle possibili prescrizioni-tipo in relazione alle varie tipologie d'infrazione. L'asseverazione verrà operata da ARPA Puglia o dalle altre autorità di volta in volta competenti.

Sin dal momento della constatazione dell'illecito dovrà peraltro essere trasmessa alla Procura la comunicazione di notizia di reato, congiuntamente alle prescrizioni. La Procura imporrà l'interruzione della procedura se non avrà condiviso la sussistenza dei presupposti per la sua attivazione.

Nell'impartire le prescrizioni asseverate la polizia giudiziaria fisserà per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile per una sola volta, a richiesta del contravventore, in presenza di specifiche e documentate circostanze non ad esso imputabili, che determinino un ritardo nella regolarizzazione.

La proroga non potrà superare sei mesi e dovrà essere concessa con provvedimento motivato da comunicare immediatamente al pubblico ministero.

Copia della prescrizione sarà stata notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito del quale o al servizio del quale il contravventore eventualmente operi.

VERIFICHE



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato con la prescrizione l'organo accertatore verificherà se la violazione sia stata eliminata secondo modalità e tempi prescritti.

Ove la prescrizione sia stata adempiuta, il contravventore verrà ammesso dall'organo accertatore a pagare entro trenta giorni una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine assegnato con la prescrizione l'organo accertatore deve dare comunicazione al pubblico ministero dell'avvenuto adempimento e dell'eventuale avvenuto pagamento della somma.

In caso invece di riscontrato inadempimento, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'ottemperanza se ne darà comunicazione al pubblico ministero e, contestualmente, al contravventore.

Si ritiene, in mancanza di specifiche, diverse disposizioni, che le somme corrisposte debbano essere versate al F.U.G. (Fondo Unico Giustizia).

NOTIZIE DI REATO AUTONOMAMENTE PERVENUTE AL PUBBLICO MINISTERO

L'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria potrebbero essere investite dal p.m. che avesse autonomamente ricevuto la notizia di reato. In tal caso, ricevuta la comunicazione dalla Procura, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria provvederanno agli adempimenti di cui si è detto. Informeranno in tal caso il p.m. della propria attività senza ritardo.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE

Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. fino al momento in cui il p.m. riceve comunicazione dell'adempimento, ovvero dell'inadempimento. Detta sospensione opera anche nel



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo

caso in cui il p.m. prenda autonomamente cognizione del reato e del pari la sospensione cessa nel momento della ricevuta comunicazione di adempimento o inadempimento. Anche in corso di sospensione può essere domandata l'archiviazione per motivi diversi dall'avvenuto adempimento. Per converso, se ve ne siano i presupposti il p.m. può attivare l'incidente probatorio, compiere gli atti urgenti di indagine preliminare, disporre o richiedere il sequestro preventivo che, in via d'urgenza e ricorrendone i presupposti, potrà essere anche disposto dalla polizia giudiziaria.

ESTINZIONE DEL REATO

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita nel termine fissato e provvede al pagamento previsto. In tal caso il p.m. richiede l'archiviazione. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione ma comunque congruo per essere stata eliminata la violazione, ovvero la rimozione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza saranno oggetto di valutazione ai fini dell'ammissione all'oblazione ex art. 162 bis c.p.p., con riduzione dalla somma da versare alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.


ALLEGATI

- 1) Diagramma relativo al flusso della procedura ex art. 318 bis d. lgs. 152/2006
- 2) Elenco delle contravvenzioni alle quali è astrattamente applicabile la nuova disciplina
- 3) Elenco delle prescrizioni-tipo per ciascun titolo di reato.

Fermo il 4 marzo 2016

Il Procuratore della Repubblica

Il Procuratore della Repubblica
Domenico SECCIA



Notifica Prescrizione

Esito verifica adempimento entro 60 gg dalla scadenza

SI

Comunicazione al contravventore di ammissione al pagamento della sanzione che dovrà effettuare entro 30 gg

Verifica avvenuto pagamento sanzione

Comunicazione alla Procura entro 120 gg da scadenza prescrizioni

NO

Comunicazione alla Procura ed al contravventore entro 90 gg da scadenza prescrizioni

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE: CHI ESERCITA ATTIVITA' SENZA ESSERE IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE O DOPO CHE SIA STATA SOSPESA E REVOCATA						
AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 (guarant)
PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO II-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesimo comma 1	Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata	da 2.500 euro a 26.000 euro		fino ad un anno	6.500 euro
PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO II-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesimo comma 1	Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione	da 5.000 euro a 52.000 euro		da sei mesi a due anni	13.000 euro
PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO II-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesimo comma 5	Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista	da 2500 a 26000 euro		fino ad un anno	6500 euro
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 1	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo comma 1.) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata	da 1500 a 10000 euro		da due mesi a due anni	2500 euro
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 2	Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nella famiglia e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza	da 5000 euro a 52000 euro		da tre mesi a tre anni	13000 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	265, comma 1, lett. a)	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo comma 1.) Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito, se si tratta di rifiuti non pericolosi	da 2500 a 26000 euro		da tre mesi ad un anno	6500 euro

Art. 2
 ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE: CHI ESERCITA ATTIVITA' SENZA ESSERE IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE O DOPO CHE SIA STATA SOSPESA E REVOCATA						
AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 quater
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 1, lett. b)	(Fuori dai casi sanzionati al sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1,) Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito, se si tratta di rifiuti pericolosi	da 2600 a 26000 euro		da sei mesi a due anni	6500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 2	Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. (N.B. CASO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, COMMA 1, lett. a)	da 2600 a 26000 euro		da tre mesi ad un anno	6500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 2	Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. (N.B. CASO DI RIFIUTI PERICOLOSI, COMMA 1, lett. b)	da 2600 a 26000 euro		da sei mesi a due anni	6500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 3	Fuori dai casi sanzionati al sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1,) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi	da 2600 a 26000 euro		da sei mesi a due anni	6500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 3	Fuori dai casi sanzionati al sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1,) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi	da 5200 a 52000 euro		da uno a tre anni	13000 euro

All. 2

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE: CHI ESERCITA ATTIVITA' SENZA ESSERE IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE O DOPO CHE SIA STATA SOSPESA E REVOCATA							
AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 "quater"	Note
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 5	Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)	da 2600 a 26000 euro	*	da sei mesi a due anni	6500 euro	
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261 bis, comma 1	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di colinoscimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo	da 10000 a 50000 euro	*	da uno a due anni	12500 euro	
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261 bis, comma 2	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di colinoscimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio	da 10000 a 30000 euro	*	da sei mesi ad un anno	7500 euro	
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261 bis, comma 7	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 237-quadrodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1	da 5000 a 30000 euro	*	fino a 3 mesi	7500 euro	
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLI I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 1	(Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quadrodecies.) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata	da 258 a 1032 euro	*	da due mesi a due anni	258 euro	
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLI I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 1	Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8	da 258 a 1032 euro	*	da due mesi a due anni	258 euro	

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE: CON AUTORIZZAZIONE MA NON OSSERVAZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE O QUELLE IMPOSTE DALL'A.C.C.O DA UN PROVVEDIMENTO DELL'A.C.C.O A PRESCRIZIONI REGIONALI						
AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/C	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 quater
PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quaterdecies comma 3	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'insosservanza: a) sia costituita da violazioni dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margina di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recaptantati nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa	da 5000 euro a 26000 euro			6.500 euro
PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quaterdecies comma 4	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'insosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.	da 5000 euro a 26000 euro		fino a due anni	6500 euro
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 10	Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, (ART. 84 - acque dolci) fionese alla via dei pesci	da 1500 a 10000 euro			3750 euro
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 12	Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottempera ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3 (art. 87-acque destinate alla vita dei molluschi - ART. 88 accoglimento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi)	da 4000 a 40000 euro		fino a due anni	10000 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 4	"Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 256 sono ridotte della metà" nelle ipotesi di insosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni				Vedi commi 1, 2 e 3 art. 256

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE: CON AUTORIZZAZIONE MA NON OSSERVAZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE O QUELLE IMPOSTE DALL'A.C.C.O DA UN PROVVEDIMENTO DELL'A.C. O A PRESCRIZIONI REGIONALI						
AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E.O.	ARRESTO	SANZIONE ART. 918 quater
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	251 bis, comma 11	Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o cofincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-otties, comma 1.	da 3000 a 30000 euro			7500 euro
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLI I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 2	Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo	da 2600 a 26000 euro		da tre mesi ad un anno	6500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLI I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	271, comma 18	Il gestore effettua i controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione...; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la pena prevista dall'articolo 279, comma 2	Fino a 1032 euro		Fino ad un anno	258 euro
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 3	Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 (e di cui all'articolo 29-quaterdecies, comma 3), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e punito con l'arresto fino a due anni			fino a 2 anni	
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 4	Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.			fino a 2 anni	

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE:							SUPERAMENTO VALORI LIMITE DI LEGGE			
AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 (quarant)	Note			
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 5	(Salvo che il fatto costituisca più grave reato) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle provincie autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma	da 3000 a 30000 euro		fino a due anni	7500 euro				
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 5	(Salvo che il fatto costituisca più grave reato) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite indicati al primo capoverso dell'art. 137 co.5 e superi anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5	da 5000 euro a 26000 euro		da sei mesi a tre anni	30000 euro				
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 8	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o colcoineramento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies	da 1500 a 10000 euro		fino ad un anno	6250 euro				
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 8	Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3 (art. 87-acque destinate alla vita dei molleschi, ART. 88 accreditamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molleschi)	da 4000 a 40000 euro		fino a due anni	10000 euro				
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 5	Nel caso previsto dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa			fino ad un anno					

Ann. 2

**TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE:
CHI PROVOCA INQUINAMENTO CON SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO E NON BONIFICA SECONDO PROGETTO APPROVATO**

AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 quater	Note
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	257, comma 1	(Salvo che il fatto costituisca più grave reato,) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti	da 26000 a 260000 euro		da sei mesi ad un anno	65000 euro	
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	257, comma 2	Se l'inquinamento di cui al comma 1 è provocato da sostanze pericolose	da 52000 a 520000 euro		da un anno a due anni	130000 euro	

Att. 2

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE:		NON RISPETTO DI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE STABILITO PER LEGGE					
AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 (quater)	Note
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 7	Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5 se si tratta di rifiuti non pericolosi	da 3000 a 30000 euro		da tre mesi ad un anno	7500 euro	
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 7	Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5 se si tratta di rifiuti pericolosi (M.d.R. ART. 110 - trattamento dei rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane	da 3000 a 30000 euro		da sei mesi a due anni	7500 euro	
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	257, comma 1	(Salvo che il fatto costituisca più grave reato,) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio e non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242	da 1000 a 25000 euro		da tre mesi ad un anno	6500 euro	
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITÀ	279, comma 3	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quaterdecies, comma 7, Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1	fino a 1032 euro		fino ad un anno	258 euro	
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITÀ	279, comma 4	(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quaterdecies, comma 8,) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269-comma 6	fino a 1032 euro		fino a 6 mesi		

Att. 2

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE: CHI EFFETTUI ATTIVITA' AL DI FUORI DEI CASI E DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LEGGE (IN TALUNI CASI NON OTTEMPERANDO O ALL'ORDINE DI SOSPENSIONE, OPPURE INIZIANDO ATTIVITA' PRIMA DELLE OPPORTUNE VERIFICHE DA PARTE DELLE A.C. O CERTIFICAZIONI)						
AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 QUATER
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 14	Chiunque effettua l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dai frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agrimensurari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottempera al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo	da 1500 a 10000 euro		Fino ad un anno	2500 euro
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 14	chiunque effettua l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.	da 1500 a 10000 euro		fino ad un anno	2500 euro
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	256, comma 6	Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) (art. 227 - rifiuti sanitari ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)	da 2600 a 26000 euro		da tre mesi ad un anno	6500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 4	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la discarica di un impianto di incenerimento o di co-incenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 1	da 10000 a 25000 euro		Fino ad un anno	6250 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 5	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di co-incenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti	da 5000 a 30000 euro		fino a nove mesi	7500 euro

Att. 2

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE: CHI EFFETTUA ATTIVITA' AL DI FUORI DEI CASI E DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LEGGE (IN TALUNI CASI NON OTTEMPERANDO O ALL'ORDINE DI SOSPENSIONE, oppure INIZIANDO ATTIVITA' PRIMA DELLE OPPORTUNE VERIFICHE DA PARTE DELLE A.C. O CERTIFICAZIONI)						
AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	ETC	ARRESTO	SANZIONE ART. 315 Qualità
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	288, comma 1	Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi	a 1550 a 26000 euro		fino a due anni	6500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	281bis, comma 3	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincinerimento a provenienza dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies	da 10000 a 30000 euro		fino ad un anno	7500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	281bis, comma 6	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincinerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'Allegato 1, paragrafo D	da 10000 a 30000 euro		fino a 6 mesi	7500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	281bis, comma 9	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-otties, comma 8, e all'articolo 237-otties, comma 10, con riferimento agli impianti di coincinerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con	da 5000 a 25000 euro		fino ad un anno	6250 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	281bis, comma 10	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincinerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-otties, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-otties, comma 8, e all'articolo 237-otties, comma 10, con riferimento agli impianti di coincinerimento	da 3000 a 25000 euro		fino ad un anno	6250 euro
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	278, comma 6	Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni	fino a 1032 euro		fino ad un anno	258 euro

Att. 2

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE: CHI EFFETTUA ATTIVITA' AL DI FUORI DEI CASI E DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LEGGE (IN TALUNI CASI NON OTTEMPERANDO O ALL'ORDINE DI SOSPENSIONE, oppure INIZIANDO ATTIVITA' PRIMA DELLE OPPORTUNE VERIFICHE DA PARTE DELLE A.C. O CERTIFICAZIONI)							
AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	FEO	ARRESTO	SANZIONE ART. 148 quater	Note
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO III - COMBUSTIBILI	art. 296 comma 1	Fuori dai casi sanzionati al sensi dell'articolo 29-quadroedies, comma 4, Chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformità alla prescrizione del presente titolo, ove gli stessi non costituiscono rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito: a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto	da 258 a 1032 euro		fino a due anni	258 euro	
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO III - COMBUSTIBILI	art. 296 comma 3	In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 29-4, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta	fino a 1032 euro		fino ad un anno	258 euro	
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 8	Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni.			fino a 2 anni		
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 11	Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni			fino a 3 anni		
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 13	Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resti rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente			da due mesi a due anni		
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	255, co. 3	Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 167, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno			fino ad un anno		

All. 2



**Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Fermo**

Circolare del 4 marzo 2016
ALLEGATO N. 3

**SULLE PRESCRIZIONI IMPARTIBILI AL
CONTRAVENTORE IN CASI STANDARD.**

Le prescrizioni di seguito indicate sono il risultato di un primo esame della nuova normativa ex Legge 68/2015.

Esse non hanno carattere vincolante ma rappresentano solo una indicazione da considerare.

Nella ipotesi in cui la polizia giudiziaria adotti diverse determinazioni nella formulazione delle prescrizioni, dovrà segnalare la circostanza, oltre che al magistrato titolare nell'ambito dello stesso procedimento in cui sono formulate, anche al Procuratore (richiamando nell'oggetto della segnalazione: MODIFICA PRESCRIZIONI EX ART. 318 BIS T.U. AMB) al fine di predisporre – se necessario e all'esito di un congruo periodo di verifica – una rimodulazione di questa circolare, se del caso attribuendo coerenza anche per i contenuti delle prescrizioni.

Le prescrizioni non riguardano tutte le ipotesi di reato cui in astratto è applicabile la disciplina in esame, ma soltanto alcune di esse. In ogni caso di impianto soggetto ad AIA, è necessaria una interlocuzione ad hoc (prevedibilmente articolata) con l' Arpam e con l'Autorità competente.

Esse vanno impartite al contravventore (ovvero coloro che abbiano materialmente tenuto la condotta o vi abbiano concorso, incluso tra essi il proprietario dell'area soltanto quando il fatto sia a lui specificatamente rimproverabile) e notificate o comunicate anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

Esse nella premessa dovranno contenere anche il presupposto dal quale esse prescrizioni muovono e cioè la



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo

specificazione (compatibilmente con la frase iniziale del procedimento penale) della condotta contestata: p.es. abbandono di rifiuti, specificando gli elementi noti che consentono di configurare l'ipotesi di reato. In risposta agli interrogativi sollevati nel corso delle interlocuzioni sub a) richiamate, si evidenzia che la base indiziaria ed il livello di accertamento sinora ritenuti sufficiente per la predisposizione della comunicazione di reato e per la adozione del sequestro di iniziativa possono, normalmente, ritenersi sufficienti per la predisposizione delle prescrizioni, da far asseverare, non richiedendo la previsione normativa che la prescrizione sia formulata all'esito delle indagini preliminari.

Le prescrizioni devono essere formulate:

- a) se non risultino integrati gli estremi di altro più grave reato (p. es. art. 260 t.u. amb.; artt. 452 bi, ter, quater, quinquies);
- b) se il fatto non abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno a risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. In tale ultima categoria devono includersi aree o beni individuati sottoposti a vincolo ovvero a speciale regime di tutela (esemplificativamente da PPTR, SIC- ZPS, PTutelaAcque, PAssetto Idrogeologico, SIN, PRQualitàAria, Piano Rifiuti, Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati ai sensi della Direttiva 49/709/CEE, Aree protette nazionali, marine e terrestri, istituite ai sensi della normativa nazionale (L. 394/91, L. 979/82), Aree naturali protette regionali, marine e terrestri, istituite ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 24/07/1997, Zone cd Ramsar ovvero Zone umide di importanza internazionale, aree tutelate a livello internazionale attraverso la Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971).

La prescrizione non potrà essere formulata ove il fatto abbia cagionato danno o pericolo concreto alla specifica risorsa tutelata.

Di contro, in assenza di danno/pericolo di danno a risorse protetta, la prescrizione potrà essere formulata. Di contro,



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo

in assenza di danno/pericolo di danno a risorse protette, la prescrizione potrà essere formulata.

1.1 ABBANDONO/DEPOSITO SU SUOLO DI RIFIUTI (256, co1 e 2).

- a) (per la parte non specificata nella premessa della prescrizione) classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previa caratterizzazione da parte di laboratorio accreditato;
- b) rimozione completa dei rifiuti e ripristino dei luoghi;
- c) conferimento a impianto di recupero (o, in subordine, di smaltimento) abilitato mediante impresa abilitata al trasporto, secondo la iniziale qualifica effettuata dalla PG e specifica sub a);
- d) presentazione di documentazione attestante il trasporto e la ricezione sub c) indicate;
- e) esito indagine su suolo che attesti il ripristino dei luoghi (e, quindi, nei casi che lo richiedano, verifica delle CSC).

Tempo 30 gg. (40 giorni se necessario l'analisi di laboratorio; 70 se necessaria anche la verifica delle SCS).

1.2 TRASPORTO DI RIFIUTI IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO ovvero con AUTOMEZZI NON IDONEI/ABILITATI (art.256 co.1).

- a) (per la parte non specificata nella premessa della prescrizione) classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previa caratterizzazione da parte di laboratorio accreditato;
- b) conferimento a impianto di recupero (o, in subordine, di smaltimento) abilitato mediante impresa abilitata al trasporto (previo trasbordo su automezzi idonei ed in possesso delle relative autorizzazioni amministrative), secondo la iniziale qualifica effettuata dalla PG e specifica sub a);



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo

- c) presentazione di documentazione attestante il trasporto e la ricezione sub b) indicate;
- d) ove non si tratti di condotta del tutto episodica, conseguimento del titolo abilitativo per il trasporto/iscrizione dello specifico mezzo non risultante dalla iscrizione.

Tempo 30 gg. (se necessaria anche la iscrizione all'albo dei gestori ambientali, andranno sommati i giorni occorrenti per la specifica iscrizione occorrente).

1.3 SUPERAMENTO TEMPI E/O QUANTITA' DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI da parte di soggetto non gestore di rifiuti (art.256 co.2).

- a) (per la parte non specificata nella premessa della prescrizione) Classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previa caratterizzazione da parte di laboratorio accreditato;
- b) (se trattasi di rifiuti destinati a recupero/smaltimento esterno all'attività del produttore rimozione delle quantità in esubero volumetrico o di tutta la massa per i casi di deposito oltre termini temporali (o di deposito con inosservanza delle altre previsioni) con trasporto a impianti autorizzati di recupero/smaltimento tramite impresa abilitata;
- c) presentazione di documentazione attestante il trasporto e la ricezione sub c) indicate
- d) ove l'attività di deposito temporaneo debba proseguire, apposizione di specifica cartellonistica (o misura analoga) che specifichi la destinazione di ciascuna area di deposito con l'indicazione espressa dei codici e delle tipologie rifiuti, in modo che ,
 - I. risultino le singole aree chiaramente distinte sia tra loro sia rispetto a quelle destinate a sottoprodotti o materie secondarie o materie prime
 - II. non sia possibile la miscelazione tra categorie non omogenee di rifiuti ;



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo

e) ove la attività di deposito temporaneo debba proseguire, consti da atto avente data certa l'opzione del produttore per una delle modalità alternative di deposito specificate al n.2 della lettera bb) dell'art. 183 d.lgs 152/06;

Tempo 60 gg.

1.4 SUPERAMENTO TEMPI E/O QUANTITA' DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI (da parte di soggetto che sia anche gestore di rifiuti)

a) (per la parte non specificata nella premessa della prescrizione) classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previa caratterizzazione da parte di laboratorio accreditato;

b) (se trattasi di rifiuti destinati a recupero/smaltimento esterno al luogo in cui sono rinvenuti) rimozione delle quantità in esubero volumetrico o di tutta la massa per i casi di deposito oltre termini temporali con trasporto tramite impresa abilitata a impianti autorizzati di recupero/smaltimento; (se trattasi di rifiuti suscettibili di trattamento/recupero nell'ambito dello stesso impianto) trattamento preferenziale delle quantità in esubero volumetrico o di tutta la massa per i casi di deposito oltre termini temporali, con rinuncia all'accettazione di ulteriori materiali in ingresso fino al completamento di quanto sopra;

c) presentazione di documentazione attestante il trasporto e la ricezione sub c) indicate

Tempo 60 gg.

1.5 IMMISSIONE DI RIFIUTI SOLIDI NEL SOTTOSUOLO (previo scavo, con o senza ricopertura)

a) (per la parte non specificata nella premessa della prescrizione) classificazione e qualificazione dei rifiuti con attribuzione codice CER, ove necessario previa caratterizzazione da parte di laboratorio accreditato;



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo

- b) rimozione completa e ripristino dei luoghi;
- c) conferimento a impianto di recupero/smaltimento autorizzato da parte di impresa abilitata
- d) presentazione di documentazione attestante il trasporto e la ricezione sub c) indicate, inclusa, ove ritenuta necessaria, indagine sul suolo interessato da sversamento per verifica delle CSC.

Tempo 70 gg. (90 gg ove necessaria caratterizzazione analitica e verifica di CSC)

1.6 SCARICO DI RIFIUTI NON AUTORIZZATO (137)

- a) immediata interruzione dello scarico;
- b) ove non si tratti di scarico del tutto episodico e in caso di prosecuzione dell'attività che genera lo scarico, conseguimento della autorizzazione allo scarico in corpo ricettore
- c) nelle more, in caso di possibilità tecnica di raccolta dello stesso e prosecuzione dell'attività che genera lo scarico, stipula di contratto con ditta specializzata autorizzata alla gestione dei rifiuti liquidi (Tempo 7 gg) con debita comunicazione all'A.C.;
- d) ove si tratti di scarico episodico, chiusura/eliminazione della condotta di scarico;
- e) quanto al corpo ricettore:
 - se suolo: esecuzione delle procedure di bonifica/messa in sicurezza sul suolo interessato allo scarico da parte di soggetto qualificato.
 - Se corpo idrico superficiale o acque superficiali: valutazione della qualità delle acque superficiali mediante l'esecuzione del monitoraggio di indagine ai sensi della normativa vigente (p.es. D.M 56/2009 e 260/2010), che tenga conto anche dell'eventuale specifica destinazione d'uso delle acque, da parte di soggetto qualificato con presentazione di relativa relazione.
 - Se sottosuolo: relazione idrogeologica e piano di monitoraggio della falda redatta da parte di soggetto qualificato.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo

Tempo 30 gg se scarico su suolo

**Tempo 60 gg se scarico in acque
superficiali/sottosuolo**

**Cui si aggiungono i tempi minimi per il conseguimento
del titolo nel caso sub a)**

1.7 SUPERAMENTO DEI LIMITI ALLO SCARICO INDUSTRIALE AUTORIZZATO

a) immediata interruzione dello scarico;
b) in caso di possibilità tecnica di raccolta dello stesso e
prosecuzione dell'attività che genera lo scarico, stipula di
contratto con ditta specializzata autorizzata alla gestione di
rifiuti liquidi (Tempo 7 gg)

c) presentazione di relazione di adeguamento funzionale e
gestionale del processo di trattamento che prevenga la
possibilità di ulteriori superamenti dei limiti
60 gg

In alternativa a c)

d) nel caso in cui sia possibile e la parte intenda
ottenere una modifica dei limiti previsti nella
autorizzazione, conseguimento della modifica della
autorizzazione

Tempi della autorizzazione

1.8 EMISSIONI IN ATMOSFERA NON AUTORIZZATE – impianto non soggetto ad AIA (art. 279 – comma 1)

a) immediata interruzione dell'emissione;
b) nel caso in cui l'emissione sia episodica,
chiusura/eliminazione del punto di emissione;
c) nel caso in cui l'emissione non sia episodica,
conseguimento della autorizzazione prevista;
d) ove sussistano documentate condizioni per la lecita
prosecuzione dell'attività che origina l'emissione, e nelle
more dell'autorizzazione di cui sopra, adozione di sistema
di abbattimento delle emissioni tecnicamente idoneo previa
certificazione di idoneità da parte di tecnico competente,



**Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Fermo**

relazione di allestimento e collaudo e protocollo di
conduzione/manutenzione.

Tempo 20 giorni+TEMPI PER AUTORIZZAZIONE


1.9 SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI

- a) interruzione della spedizione;
- b) individuazione del regime di spedizione in ragione della esatta classificazione del rifiuto secondo il regolamento 1013/06
- c) conseguimento del titolo abilitativo occorrente per la prosecuzione;
- d) consegna alla P.G. della documentazione attestante la sussistenza dell'occorrente titolo abilitativo e le caratteristiche dell'impianto di destinazione; nonché degli ulteriori occorrenti documenti (garanzia, contratto ove richiesti);
- e) ripresa della spedizione a cura di vettore abilitato.
(nel caso in cui l'illiceità della spedizione riguardi soltanto alcuni aspetti possibili, andranno formulate soltanto le prescrizioni ad esse relative).

Tempo 40 giorni (se regime ordinario 90).

Fermo il 4 marzo 2016

Il Procuratore della Repubblica


Il Procuratore della Repubblica
Domenico Seccia
Domenico SECCIA